



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

**BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA
DI N. 28 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO**

**AREE FUNZIONARI E ASSISTENTI – CCNL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI –
ARTICOLATO IN N. 5 CODICI CONCORSO**

SCADENZA: 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione sul Portale «inPA»

Codice	Profilo professionale	Area	Posti	Assegnazione
A	Funzionario Amministrativo- Contabile <i>codice procedura inPA: T6IOU49Z/18/2026</i>	Funzionari	7	4 Ufficio 1 – Amministrativo; 3 Ufficio 2 – Programmazione e Bilancio
B	Funzionario Tecnico Infrastrutture, Salvaguardia e Ambiente <i>codice procedura inPA: T6IOU49Z/19/2026</i>	Funzionari	11	5 Ufficio Tecnico 1 – Sistema MOSE; 6 Ufficio Tecnico 2 – Salvaguardia Ambientale
C	Assistente Amministrativo <i>codice procedura inPA: T6IOU49Z/20/2026</i>	Assistenti	3	2 Ufficio 2 – Programmazione e Bilancio; 1 Ufficio 1 – Amministrativo
D	Assistente Tecnico <i>codice procedura inPA: T6IOU49Z/22/2026</i>	Assistenti	2	2 Ufficio Tecnico 2 – Salvaguardia Ambientale
E	Assistente di Vigilanza Lagunare (Istruttore) <i>codice procedura inPA: T6IOU49Z/21/2026</i>	Assistenti	5	Ufficio Tecnico 3 – Vigilanza Lagunare



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», e in particolare l'articolo 95, che ha istituito l'Autorità per la Laguna di Venezia quale ente pubblico non economico;

Visto, in particolare, l'articolo 95, comma 13, del citato decreto-legge n. 104/2020, secondo cui, nel limite della dotazione organica di cui al comma 10 e al termine delle procedure di cui al comma 11, l'Autorità è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale dirigenziale di livello non generale per l'anno 2020 e delle rimanenti unità di personale a copertura delle posizioni vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione di cui al comma 10;

Visto lo Statuto dell'Autorità per la Laguna di Venezia, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoscritto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 13 novembre 2024 e dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2024, e in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere e), h) e j), che attribuisce al Presidente la nomina dei dirigenti, l'adozione degli atti di gestione, fatte salve le competenze demandate ai dirigenti, nonché l'adozione dei regolamenti interni e degli atti di carattere generale necessari al funzionamento dell'Autorità; visti altresì l'articolo 12, in tema di Regolamento di amministrazione e di dotazione organica, e l'articolo 14, che fissa in 100 unità il contingente massimo di personale dell'Autorità, di cui 2 dirigenziali generali, 6 dirigenziali non generali e 92 di livello non dirigenziale, e stabilisce l'applicazione al personale del decreto legislativo n. 165/2001 e del CCNL dell'Area Funzioni Centrali;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Autorità per la Laguna di Venezia, adottato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, e in particolare l'articolo 3 (struttura organizzativa), l'articolo 4 (Direzione generale Amministrativa, articolata nell'Ufficio 1 – Amministrativo e nell'Ufficio 2 – Programmazione e Bilancio), l'articolo 5 (Direzione generale Tecnica, articolata nell'Ufficio Tecnico 1 – Sistema MOSE, nell'Ufficio Tecnico 2 – Salvaguardia Ambientale e nell'Ufficio Tecnico 3 – Vigilanza Lagunare, Gestione del Demanio e Antinquinamento) e l'articolo 6 (Ufficio di coordinamento del Presidente);

Visto l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui gli enti di nuova istituzione, per il quinquennio decorrente dall'istituzione, predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva;

Ritenuto che l'articolo 95, comma 13, del decreto-legge n. 104/2020 autorizzi direttamente l'Autorità, quale legge istitutiva, all'assunzione delle unità di personale a copertura delle posizioni vacanti nel limite della dotazione organica, senza necessità di un ulteriore e distinto decreto ministeriale di autorizzazione, fermo



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

restando, ai sensi dell'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, l'adempimento procedurale del piano annuale di assunzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ivi compresi i n. 28 posti di cui al presente bando;

Vista la nota dell'Autorità prot. U 351/2026 del 15 luglio 2026, con cui è stato trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 95, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 104/2020 e degli articoli 6, comma 2, lettera h), e 7, comma 10, dello Statuto, il Regolamento per la disciplina generale del rapporto di lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali dell'Autorità, unitamente alla relativa determina di adozione e alla definizione della pianta organica dell'Ente, corredata di relazione tecnico-finanziaria, che fissa la dotazione organica complessiva dell'Autorità in 85 unità, di cui 35 di Area Funzionari e 37 di Area Assistenti, oltre alle unità di Elevata Professionalità e dirigenziali, le cui interlocuzioni sono a tutt'oggi in corso;

Dato atto che la dotazione organica non dirigenziale complessiva dell'Autorità, come determinata in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento di amministrazione, è pari a 72 unità, di cui 35 dell'Area Funzionari e 37 dell'Area Assistenti; che, sottratte le unità in servizio (11 Funzionari e 14 Assistenti) e quelle già oggetto delle procedure di mobilità volontaria esterna di cui alla determina presidenziale n. 22/2026 (5 Funzionari e 10 Assistenti), residuano, in via aggregata per Area, 19 posti disponibili per l'Area Funzionari e 13 posti disponibili per l'Area Assistenti, capienti rispetto ai 18 posti di Funzionario e ai 10 posti di Assistente messi a concorso con il presente bando, per un totale di 28 posti;

Vista la determina del Presidente n. 22/2026 del 23 luglio 2026, con la quale sono state indette, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, sei distinte procedure di mobilità volontaria esterna per la copertura complessiva di n. 5 posti di Funzionario e n. 10 posti di Assistente presso l'Ufficio di coordinamento del Presidente, l'Ufficio 1 – Amministrativo, l'Ufficio 2 – Programmazione e Bilancio, l'Ufficio Tecnico 1 – Sistema MOSE, l'Ufficio Tecnico 2 – Salvaguardia Ambientale e l'Ufficio Tecnico 3 – Vigilanza Lagunare, Gestione del Demanio e Antinquinamento; dato atto che i posti oggetto delle predette procedure di mobilità, distinti per ufficio e per profilo, restano esclusi dal novero dei posti messi a concorso con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal punto 5 del dispositivo della medesima determina in ordine alla subordinazione dei relativi passaggi diretti all'approvazione del Piano annuale del fabbisogno di personale;

Considerato che l'Autorità per la Laguna di Venezia è stata dichiarata operativa con Decreto Interministeriale n. 17 del 12.02.2026, successivamente integrato con Decreto Interministeriale n. 137 del 24.06.2026;

Ritenuto, per le ragioni di cui al successivo articolo 1, comma 7, di procedere comunque all'indizione della presente procedura selettiva al fine di costituire, le graduatorie di merito da utilizzare non appena intervenuta l'approvazione del piano annuale di assunzioni di cui sopra, fermo restando quanto ivi previsto in ordine alla condizione sospensiva dell'approvazione delle graduatorie;



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

Vista il proprio decreto n. 33 del 14.09.2026 con il quale è stato indetto il concorso pubblico di cui al presente bando;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare gli articoli 6 (programmazione del fabbisogno di personale), 35, 35-bis, 35-ter, 37 (accertamento della conoscenza di una lingua straniera) e 57; visto, in particolare, l'articolo 35, commi 5-ter e 5-quater, del medesimo decreto legislativo, come modificati dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in tema di limite massimo degli idonei nelle graduatorie dei concorsi pubblici e di modalità di relativa formazione; visto altresì il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e in particolare l'articolo 4, nella parte in cui ribadisce che il concorso pubblico è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2025-2027, sottoscritto il 6 agosto 2026, con particolare riferimento alla conferma dell'impianto classificatorio articolato in quattro Aree (Operatori, Assistenti, Funzionari, Elevate Professionalità);

Visto il Contratto Collettivo Integrativo dell'Autorità per la Laguna di Venezia recante la «Definizione delle famiglie professionali e delle relative competenze professionali», sottoscritto in data 3 settembre 2026, e in particolare l'articolo 3 (macro-ambiti di competenza professionale), l'articolo 4 (matrice delle famiglie professionali) e l'Allegato 1 (declaratorie dei profili di Funzionario Amministrativo-Contabile, Funzionario Tecnico Infrastrutture Salvaguardia e Ambiente, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Assistente di Vigilanza Lagunare), nonché la Nota 2 al medesimo Allegato, nella parte in cui consente di valorizzare, quale titolo, l'esperienza professionale pregressa maturata in funzioni attinenti al profilo anche presso soggetti pubblici e privati esterni all'Autorità;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e l'articolo 57 del decreto legislativo n. 165/2001, in materia di pari opportunità;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare gli articoli 678 e 1014, in tema di riserva di posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari delle Forze armate; visto l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in tema di riserva a favore degli operatori volontari del servizio



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

civile universale, e la legge 6 marzo 2001, n. 64; visto l'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994, secondo cui le riserve di posti, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e in particolare l'articolo 20; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD); visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Considerato che l'Autorità per la Laguna di Venezia non ha adottato un proprio regolamento per l'accesso agli impieghi e le procedure concorsuali, sicché il presente bando costituisce lex specialis della procedura e rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, alla normativa generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82/2023, e al decreto legislativo n. 165/2001;

Dato atto che l'Autorità è soggetta, in ragione della propria dotazione di personale complessiva, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e che provvede al relativo adempimento secondo quanto previsto dall'articolo 2 del presente bando;

Dato atto dell'avvenuto avvio, della procedura di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, con nota prot. 0050062 U/2026 del 9 settembre 2026, successivamente integrata, per sopravvenute esigenze organizzative, con nota prot. 0050134 U/2026 del 11 settembre 2026, per ciascuno dei profili professionali messi a concorso, il cui esito costituisce condizione sospensiva dell'assunzione ai sensi del successivo articolo 1, comma 7;

RENDE NOTO CHE

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 28 posti a tempo pieno e indeterminato presso l'Autorità per la Laguna di Venezia, articolato nei cinque codici concorso di cui alla tabella riepilogativa in premessa, distinti per Area contrattuale (Funzionari e Assistenti) e per profilo professionale, secondo le declaratorie di cui all'Allegato 1 del Contratto Collettivo Integrativo dell'Autorità del 3 settembre 2026.

Articolo 1 – Posti banditi, codici concorso e assegnazione

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 28 posti a tempo pieno e indeterminato, articolato nei seguenti codici concorso:



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

A) Funzionario Amministrativo-Contabile (Area Funzionari; codice procedura inPA T6IOU49Z/18/2026) – n. 7 posti, di cui n. 4 unità assegnate all'Ufficio 1 – Amministrativo e n. 3 unità assegnate all'Ufficio 2 – Programmazione e Bilancio;

B) Funzionario Tecnico Infrastrutture, Salvaguardia e Ambiente (Area Funzionari; codice procedura inPA T6IOU49Z/19/2026) – n. 11 posti, di cui n. 5 unità assegnate all'Ufficio Tecnico 1 – Sistema MOSE e n. 6 unità assegnate all'Ufficio Tecnico 2 – Salvaguardia Ambientale;

C) Assistente Amministrativo (Area Assistenti; codice procedura inPA T6IOU49Z/20/2026) – n. 3 posti, di cui n. 2 unità assegnate all'Ufficio 2 – Programmazione e Bilancio e n. 1 unità assegnata all'Ufficio 1 – Amministrativo;

D) Assistente Tecnico (Area Assistenti; codice procedura inPA T6IOU49Z/22/2026) – n. 2 posti, assegnati all'Ufficio Tecnico 2 – Salvaguardia Ambientale;

E) Assistente di Vigilanza Lagunare, con funzioni di Istruttore (Area Assistenti; codice procedura inPA T6IOU49Z/21/2026) – n. 5 posti, assegnati all'Ufficio Tecnico 3 – Vigilanza Lagunare.

2. I profili di cui al comma 1 afferiscono, ai sensi del Contratto Collettivo Integrativo dell'Autorità del 3 settembre 2026, ai seguenti macro-ambiti di competenza professionale: i codici A e C all'Ambito Amministrativo-Contabile; i codici B e D all'Ambito Tecnico; il codice E all'Ambito Vigilanza Lagunare e Territorio. Le declaratorie delle attività, delle attitudini e delle conoscenze richieste per ciascun profilo sono quelle di cui all'Allegato 1 al medesimo Contratto Collettivo Integrativo.

3. L'assegnazione definitiva ai singoli uffici, per i codici concorso A, B e C che prevedono più uffici di destinazione, avviene secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito, tenuto conto delle preferenze espresse dai candidati in sede di colloquio preassuntivo.

4. La sede di lavoro è Venezia, Palazzo dei X Savi, San Polo 19.

5. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è disciplinato dal decreto legislativo n. 165/2001, dal codice civile, dal CCNL del Comparto Funzioni Centrali.

6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 198/2006 e dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 165/2001, i posti messi a concorso sono riferiti ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso.

7. Clausola di salvaguardia – condizione sospensiva dell'approvazione delle graduatorie. L'indizione della presente procedura non costituisce impegno all'assunzione e non fa sorgere, in capo ai candidati, anche se utilmente collocati in graduatoria, alcun diritto all'instaurazione del rapporto di lavoro, né un legittimo affidamento pieno alla stessa, avendo il presente bando reso conoscibile ai candidati, fin dalla pubblicazione, il carattere condizionato e non incondizionato della procedura. L'approvazione delle graduatorie e la stipula dei contratti individuali di lavoro con i vincitori, per ciascun codice concorso, è subordinata, quale condizione sospensiva di efficacia:



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

(i) all'approvazione, da parte dei Ministeri competenti, del piano annuale delle assunzioni e della dotazione organica dell'Autorità e della relativa autorizzazione comprensiva dei posti di cui al presente bando;

e (ii) all'esito, per ciascun codice concorso, della procedura di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, permanendo la condizione sospensiva fino alla comunicazione dell'esito negativo ovvero al decorso, senza assegnazione di personale, del termine di venti giorni previsto dalla legge.

Qualora una o entrambe le condizioni di cui al presente comma non si realizzino, ovvero l'autorizzazione di cui al punto (i) intervenga per un numero di unità inferiore, complessivamente o per singolo codice concorso, a quello messo a concorso, ovvero l'esito della procedura di cui al punto (ii) comporti l'assegnazione di personale in numero pari o superiore ai posti banditi per il relativo codice concorso, l'Autorità procede, rispettivamente, alla revoca della relativa procedura ovvero allo scorrimento delle graduatorie nei limiti dei posti autorizzati e residui, dando eventualmente priorità ai codici concorso e agli uffici ritenuti prioritari secondo le proprie esigenze organizzative, in ogni caso senza che i candidati, ancorché vincitori, possano vantare alcuna pretesa risarcitoria, indennitaria o di altra natura nei confronti dell'Autorità.

Articolo 2 – Riserve di posti

Disabilità e categorie protette (legge n. 68/1999)

1. La legge 12 marzo 1999, n. 68, e in particolare l'articolo 3, si applica all'Autorità nel suo complesso, a prescindere dai singoli codici concorso di cui al presente bando; l'Autorità provvede al rispetto della quota d'obbligo con le modalità che riterrà più opportune, anche al di fuori della presente procedura selettiva.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, ai candidati con disabilità partecipanti a qualsiasi codice concorso si applicano l'articolo 20 della legge n. 104/1992, in tema di ausili e tempi aggiuntivi, e le preferenze a parità di merito di cui all'articolo 5, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994, come modificato dal d.P.R. n. 82/2023, elencate nell'Allegato 1 al presente bando, le quali assicurano ai candidati con disabilità, a parità di punteggio complessivo, una precedenza nella formazione della graduatoria.

Riserva a favore dei volontari delle Forze armate (codici concorso A, B, C, D ed E)

3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è riservata, per ciascuno dei codici concorso A, B, C, D ed E, una quota pari al 30% dei posti messi a concorso a favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, dei volontari in servizio permanente, nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010, in tema di cumulo delle frazioni di posto non attribuite con i successivi concorsi banditi dall'Autorità per il medesimo profilo.



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

Riserva a favore del Servizio Civile Universale (codici concorso A, B, C, D ed E)

4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è riservata, per ciascuno dei codici concorso A, B, C, D ed E, un'ulteriore quota pari al 15% dei posti a favore degli operatori volontari che abbiano concluso, senza demerito, il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64. Le frazioni di posto non attribuibili si cumulano, allo stesso modo, con le riserve dei successivi concorsi banditi dall'Autorità per il medesimo profilo.

Disposizioni comuni alle riserve

5. Per i codici concorso A, B, C, D ed E, le riserve di cui ai commi 3 e 4 sono computate nel rispetto del limite complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994, secondo cui le riserve di posti, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso per singolo codice.

6. Le riserve e i titoli di preferenza di cui al presente articolo e all'Allegato 1 sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui all'articolo 15.

Articolo 3 – Regime giuridico e trattamento economico

1. Al personale assunto in esito al presente concorso si applica il trattamento economico previsto, rispettivamente per l'Area Funzionari (codici A e B) e per l'Area Assistenti (codici C, D ed E), dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Centrali, comprensivo di tredicesima mensilità, indennità di ente ove prevista, assegno per il nucleo familiare in quanto dovuto ed ogni altra indennità spettante a norma di legge e di contratto collettivo, nazionale e integrativo.

Articolo 4 – Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso, per ciascuno dei codici di cui all'articolo 1, sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti, da possedere sia alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda sia all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Requisiti generici, comuni a tutti i codici concorso

- a) cittadinanza italiana, ovvero possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001;
- b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo;
- c) godimento dei diritti civili e politici; per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, tale requisito è riferito al Paese di cittadinanza;



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

- d) per i cittadini italiani, iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
- e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito la nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, né licenziati per motivi disciplinari;
- f) assenza di condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente; i candidati con procedimenti penali o amministrativi in corso, ovvero precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 313/2002, ne danno notizia nella domanda di partecipazione;
- g) possesso della condotta incensurabile, ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
- h) per i candidati non cittadini italiani, possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- i) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo, fermo restando, per il codice concorso E, quanto previsto dal comma 3;
- l) eventuale possesso dei titoli di riserva o di preferenza previsti dalla normativa vigente, da dichiarare espressamente nella domanda di partecipazione, a pena di non applicabilità.

2. Per i codici concorso A e B (Area Funzionari) è inoltre richiesto il possesso del seguente titolo di studio specifico:

Codice A – Funzionario Amministrativo-Contabile

- i) laurea, triennale o magistrale, in discipline economico-aziendali, giuridiche, politiche, sociali, umanistiche o scienze dell'amministrazione, o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

Codice B – Funzionario Tecnico Infrastrutture, Salvaguardia e Ambiente

- i) laurea triennale o magistrale in Ingegneria (Civile, Idraulica, Ambientale, Edile, Gestionale o Chimica), in Architettura, ovvero in Scienze Geologiche, Ambientali, Biologiche o Chimiche, o titoli equiparati secondo la normativa vigente; sono altresì ammessi i possessori di laurea triennale o magistrale in Informatica, o titoli equiparati secondo la normativa vigente.

3. Per i codici concorso C, D ed E (Area Assistenti) è richiesto, quale titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, secondo le seguenti specificazioni:



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

Codice C – Assistente Amministrativo

i) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, di qualsiasi indirizzo, conseguito presso istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero titolo equipollente/equivalente ai sensi della normativa vigente.

Codice D – Assistente Tecnico

i) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico, settore Tecnologico, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (già Geometra), Meccanica, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, ovvero Trasporti e Logistica (già Nautico), o altro diploma equivalente/equipollente ai sensi della normativa vigente.

Codice E – Assistente di Vigilanza Lagunare (Istruttore)

i) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, di qualsiasi indirizzo, conseguito presso istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero titolo equipollente/equivalente ai sensi della normativa vigente;

l) idoneità fisica specifica alle mansioni operative di vigilanza, pattugliamento e conduzione di unità nautiche. L'idoneità è accertata, prima dell'immissione in servizio, dal medico competente dell'Autorità ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che valuta la compatibilità tra le condizioni psico-fisiche del candidato e le specifiche mansioni operative del profilo, tenuto conto degli accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216. La sola dichiarazione di una condizione di disabilità o l'appartenenza alle categorie protette di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 68/1999 non costituisce causa di esclusione dalla procedura, ferma restando la necessità dell'accertamento individuale di cui al presente comma ai fini della sola immissione in servizio.

Si informa, inoltre, che per il codice concorso E lo svolgimento del rapporto di lavoro comporta l'articolazione dell'attività lavorativa su turni, anche pomeridiani, festivi e prefestivi, in ragione delle esigenze operative del servizio di vigilanza e pattugliamento lagunare cui il profilo è addetto.

4. Per i titoli di studio conseguiti all'estero, la partecipazione è ammessa con riserva, in attesa della dichiarazione di equivalenza/equipollenza da richiedersi secondo le modalità indicate nel format elettronico di domanda, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.

5. Per tutti i codici concorso è richiesto il possesso di un'adeguata conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, quest'ultima accertata ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, almeno di livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (B1 per i codici A e B), accertati in sede di prova orale ai sensi dell'articolo 13.



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

Articolo 5 – Domanda di partecipazione: termine e modalità

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, tramite il Portale «inPA» (<https://www.inpa.gov.it>), previa autenticazione con SPID, CIE, CNS o eIDAS, entro le ore 18:00 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul medesimo Portale e sul sito istituzionale dell'Autorità, Sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso». Il termine è perentorio.
2. Ciascun candidato può presentare domanda per un solo codice concorso nell'Area Funzionari (A o B) e per un solo codice concorso nell'Area Assistenti (C, D o E), per un massimo complessivo di due domande. In caso di violazione del presente comma, si tiene conto esclusivamente dell'ultima domanda validamente inviata in ordine cronologico per ciascuna Area.
3. Per la partecipazione il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o di un domicilio digitale a lui intestato, cui saranno indirizzate le comunicazioni personali relative alla procedura.
4. Nel format elettronico, il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo decreto:
 - a) dati anagrafici, codice fiscale, residenza o domicilio, recapito PEC e recapito telefonico;
 - b) il codice concorso per cui intende partecipare e, in caso di seconda domanda, l'ulteriore codice concorso di cui all'articolo 5, comma 2;
 - c) il possesso dei requisiti generici e specifici di cui all'articolo 4;
 - d) l'eventuale possesso di titoli di studio ulteriori, di esperienze professionali e di ogni altro titolo da sottoporre a valutazione ai sensi dell'articolo 14, con l'indicazione, per ciascuna esperienza lavorativa, dell'amministrazione o del datore di lavoro, dell'inquadramento, del livello delle attività svolte e dell'esatta durata del rapporto;
 - e) l'eventuale possesso di titoli di preferenza o riserva, a pena di non applicabilità;
 - f) l'eventuale richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi per disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), ovvero di prova equipollente per i privi della vista ai sensi della legge n. 120/1991, corredata da idonea documentazione da allegare alla domanda;
 - g) la presa visione e l'accettazione incondizionata delle disposizioni del presente bando.
5. I titoli non dichiarati nella domanda di ammissione non sono presi in considerazione ai fini della valutazione. Il candidato può modificare o integrare la domanda già inviata fino alla data di scadenza del termine di presentazione, fermo restando che si tiene conto esclusivamente dell'ultima domanda presentata in ordine cronologico, intendendosi le precedenti integralmente revocate e prive di effetto. In caso di accertato malfunzionamento, anche parziale, del Portale «inPA» che impedisca la presentazione della



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

domanda, il termine di scadenza è prorogato per un periodo corrispondente alla durata del malfunzionamento, con apposito avviso pubblicato sul medesimo Portale.

Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di presentazione della domanda, i candidati devono utilizzare esclusivamente, previa lettura della guida alla compilazione della domanda e delle relative FAQ disponibili sul Portale, l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale «inPA». Non è garantita la soddisfazione, entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda, delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine; le richieste pervenute con modalità diverse da quella indicata non sono prese in considerazione.

6. I candidati privi della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), devono trasmettere, entro il medesimo termine perentorio di cui al comma 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Autorità autoritalaguna@pec.it, la documentazione comprovante il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, con indicazione dell'autorità, del numero di protocollo e della data di rilascio del provvedimento. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono trasmettere, al medesimo indirizzo ed entro il medesimo termine, la richiesta di riconoscimento o di equivalenza di cui all'articolo 4, comma 4, corredata della documentazione ivi prevista. Le dichiarazioni rese ai sensi del presente comma costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le connesse responsabilità, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni non veritiere.

Articolo 6 – Comunicazioni inerenti alla procedura

1. Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della procedura selettiva, ivi compresi il calendario delle prove, l'elenco degli ammessi, gli esiti delle prove scritte e orali e le graduatorie finali di merito, sono pubblicate sul Portale «inPA» e sul sito istituzionale dell'Autorità, Sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso», nella pagina dedicata a ciascun codice concorso.

2. Le pubblicazioni di cui al comma 1 rivestono il carattere di comunicazione ufficiale notificata ai candidati interessati e rappresentano l'unico sistema di comunicazione tra l'Autorità e i candidati per tutta la durata della procedura, fatta eccezione per le comunicazioni di cui al comma 3.

3. Sono comunicate individualmente, all'indirizzo PEC o al domicilio digitale indicato nella domanda di partecipazione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, le comunicazioni di interesse del singolo candidato, ivi compresa quella di esclusione dalla procedura di cui all'articolo 7, comma 1.

4. Le comunicazioni di interesse generale relative a più candidati, ove ne comportino l'identificazione, riportano i codici identificativi attribuiti dal sistema alle rispettive domande di partecipazione, ad eccezione delle graduatorie finali di merito.

5. L'Autorità non assume alcuna responsabilità per la mancata consultazione del Portale «inPA» e del proprio sito istituzionale, né per il mancato recapito delle comunicazioni individuali imputabile a inesatte o



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

incomplete dichiarazioni del candidato circa il proprio recapito, a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, ovvero a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 7 – Ammissione dei candidati e soccorso istruttorio

1. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, l'Autorità procede alla verifica preliminare delle domande pervenute per ciascun codice concorso e dispone l'ammissione con riserva ovvero l'esclusione dei candidati, dandone comunicazione agli esclusi tramite PEC con indicazione della motivazione.
2. È ammesso il soccorso istruttorio esclusivamente per le fattispecie sanabili, relative a imperfezioni, incompletezze o irregolarità di dichiarazioni diverse dai requisiti specifici e dai titoli valutabili; in tali casi il candidato è invitato a integrare la documentazione entro un termine perentorio, a pena di esclusione.
3. I candidati non esclusi sono ammessi alla procedura con la più ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, fermo il potere dell'Autorità di disporre, in ogni momento della procedura, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

Articolo 8 – Commissioni esaminatrici

1. Sono nominate, con successivo provvedimento, tre Commissioni esaminatrici, ciascuna competente per l'espletamento di tutte le fasi della procedura, compresa la formazione delle graduatorie di merito, relative ai codici concorso del rispettivo ambito:
 - a) Commissione per l'Ambito Amministrativo-Contabile, competente per i codici concorso A e C;
 - b) Commissione per l'Ambito Tecnico, competente per i codici concorso B e D;
 - c) Commissione per l'Ambito Vigilanza Lagunare e Territorio, competente per il codice concorso E.
2. Le Commissioni sono nominate nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e del principio di pari opportunità tra uomini e donne nella composizione delle commissioni di concorso, e sono integrate da membri con comprovata competenza nelle specifiche materie tecniche, giuridiche od operative dei profili da valutare. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle competenze digitali.
3. Le Commissioni possono svolgere i propri lavori anche in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 12, del d.P.R. n. 487/1994.
4. L'Autorità si riserva la facoltà di avvalersi, per la gestione delle fasi operative della procedura concorsuale (a titolo esemplificativo: predisposizione e somministrazione delle prove, correzione automatizzata degli elaborati, gestione della piattaforma informatica di svolgimento delle prove, supporto logistico e organizzativo alle Commissioni esaminatrici), del supporto di società o enti specializzati esterni, individuati



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di contratti pubblici, fermo restando che la valutazione delle prove e la formazione delle graduatorie restano di esclusiva competenza delle Commissioni esaminatrici di cui al presente articolo. Il trattamento dei dati personali dei candidati da parte dei soggetti di cui al presente comma avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) e delle relative istruzioni impartite dall'Autorità in qualità di titolare del trattamento.

Articolo 9 – Articolazione della procedura e punteggi

1. Per ciascun codice concorso, la procedura si articola in:
 - a) un'eventuale prova preselettiva, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10;
 - b) una prova scritta a contenuto teorico-pratico, valutata fino a un massimo di 30 punti (articolo 12);
 - c) una prova orale, valutata fino a un massimo di 30 punti (articolo 13);
 - d) la valutazione dei titoli, per un punteggio massimo di 10 punti, riservata ai candidati che abbiano superato la prova orale (articolo 14).
2. Il punteggio massimo complessivo conseguibile, per ciascun codice concorso, è pari a 70 punti, dato dalla somma dei punteggi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1.
3. La prova scritta e la prova orale si intendono superate con una votazione non inferiore a 21/30 ciascuna.

Articolo 10 – Prova preselettiva (eventuale)

1. Per ciascun codice concorso, qualora il numero delle domande di partecipazione risulti superiore a 15 volte i posti banditi per quel codice, e comunque superiore a 30, l'Autorità procede a una prova preselettiva, finalizzata ad ammettere alla prova scritta un numero di candidati pari a 15 volte i posti messi a concorso per il medesimo codice e comunque non inferiore a 30, ivi compresi gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile.
2. La prova preselettiva consiste in un test a risposta multipla, composto da 30 quesiti vertenti sulle materie di cui al successivo articolo 12 per il rispettivo codice concorso, da svolgere in 30 (trenta) minuti. A ciascuna risposta esatta è attribuito 1 punto, a ciascuna risposta errata -0,25 punti, a ciascuna risposta non data 0 punti.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
4. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati con percentuale di invalidità pari o superiore all'80%, ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992.



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

5. Ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 120, i candidati privi della vista sostengono, in luogo della prova preselettiva e della prova scritta a risposta multipla o a contenuto standardizzato, una prova equipollente, anche orale, ovvero svolgono la medesima prova con l'ausilio di strumenti e ausili tecnici idonei (quali sintesi vocale, tastiera Braille o assistenza di un lettore), su richiesta da formulare nella domanda di partecipazione ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera f).
6. L'elenco degli ammessi alla prova scritta, per ciascun codice concorso, è pubblicato sul Portale «inPA» e sul sito istituzionale dell'Autorità, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 11 – Modalità di svolgimento delle prove e tutela di particolari categorie di candidati

1. Prima dell'inizio di ciascuna prova, la Commissione esaminatrice competente procede all'appello dei candidati e all'accertamento della loro identità mediante idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati che si presentino dopo la conclusione dell'appello non sono ammessi a sostenere la prova e sono esclusi dal concorso.
2. La mancata presentazione a una delle prove, quale ne sia la causa, comporta l'esclusione automatica dal concorso.
3. L'Autorità declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione del Portale «inPA» e del proprio sito istituzionale relativamente al calendario e agli esiti delle prove, fermo quanto previsto dall'articolo 6.
4. Ai candidati con disabilità è garantito, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dell'articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'ausilio necessario allo svolgimento delle prove, in relazione alle specifiche limitazioni, ivi compresa la concessione di tempi aggiuntivi; ai candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) è consentito l'utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo, un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove ovvero, ove indicato dalla certificazione prodotta, la misura dispensativa ivi prevista, nell'ambito delle modalità individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. I candidati devono specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico di domanda, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità, che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sono determinate a insindacabile giudizio dell'Autorità, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso; la relativa valutazione tiene conto esclusivamente del nesso causale tra la patologia dichiarata e le modalità di svolgimento della prova. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione a supporto della dichiarazione resa deve essere caricata, in formato PDF, sul Portale «inPA» in sede di presentazione della domanda di partecipazione, ai sensi



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

dell'articolo 5, comma 4, lettera f); l'omesso caricamento di tale documentazione non consente all'Autorità di assicurare adeguatamente l'assistenza richiesta.

5. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, che comportino la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi non richiesti in tale sede, devono essere documentate con certificazione medica, da valutare a cura della Commissione esaminatrice competente sulla base della documentazione sanitaria prodotta, che ne quantifica il tempo aggiuntivo ritenuto necessario; la relativa decisione resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in tale ipotesi, la documentazione può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica autoritalaguna@pec.it, con oggetto recante l'indicazione del codice concorso e la dicitura «Documentazione riservata».

6. Le candidate regolarmente ammesse alla procedura che risultino impossibilitate a rispettare il calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza devono darne comunicazione, corredata da idonea certificazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prova, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Autorità autoritalaguna@pec.it. La Commissione esaminatrice competente, esaminata la documentazione pervenuta, adotta le misure organizzative più idonee a garantire la partecipazione della candidata, senza pregiudicare la tempestiva conclusione della procedura. Alle candidate che ne facciano richiesta è assicurata, presso la sede d'esame, la disponibilità di spazi adeguati per l'allattamento.

Articolo 12 – Prova scritta

1. La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, è volta ad accertare la capacità dei candidati di applicare operativamente le conoscenze richieste dal profilo, anche mediante la soluzione di un caso pratico o la risposta sintetica a quesiti, sulle materie di seguito indicate per ciascun codice concorso, oltre alle materie comuni a tutti i codici di cui al comma 2.

Codice A – Funzionario Amministrativo-Contabile

- a) diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) e alla documentazione amministrativa (d.P.R. n. 445/2000);
- b) contabilità pubblica ed economico-finanziaria degli enti pubblici non economici, gestione e rendicontazione dei canoni demaniali;
- c) ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (decreto legislativo n. 165/2001), gestione giuridica ed economica del personale, relazioni sindacali nel settore pubblico;
- d) disciplina dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023);
- e) disciplina sulla protezione dei dati, obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione, tutela della salute nei luoghi di lavoro;



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

f) nozioni di informatica.

Codice B – Funzionario Tecnico Infrastrutture, Salvaguardia e Ambiente

- a) ingegneria idraulica, civile e marittima, anche con riferimento alle grandi opere di difesa dalle maree e al funzionamento del Sistema MOSE;
- b) normativa tecnica e di sicurezza lavori pubblici e grandi opere, disciplina dei contratti pubblici di lavori (decreto legislativo n. 36/2023);
- c) procedure di valutazione ambientale (VIA, VAS, VINCA) e disciplina delle bonifiche dei siti contaminati, con riferimento al SIN di Porto Marghera;
- d) tutela paesaggistica e ambientale, ecologia lagunare e tecniche di monitoraggio ecosistemico ed idro-morfologico della laguna;
- e) normativa in materia di antinquinamento e scarichi acquei.
- f) gestione digitale della documentazione tecnica e dei dati di monitoraggio: posta elettronica istituzionale e protocollo informatico, sistemi di conservazione, salvataggio e tutela dei dati (cloud e backup), protocolli e strumenti di comunicazione digitale.

Codice C – Assistente Amministrativo

- a) nozioni di diritto amministrativo e di contabilità degli enti pubblici non economici;
- b) nozioni su protezione dei dati, obblighi di pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione, tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- c) nozioni su legislazione in tema di appalti di lavori, servizi e forniture;
- d) nozioni sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e sui contratti collettivi nazionali di Lavoro della P.A.;
- d) normativa sulla protocollazione e archivistica;
- e) elementi di informatica.

Codice D – Assistente Tecnico

- a) rilievi topografici e cartografia GIS di base, data base e disegno;
- b) norme di sicurezza nei cantieri edili e di ingegneria idraulica (decreto legislativo n. 81/2008);
- c) nozioni sul funzionamento degli impianti elettromeccanici e idraulici del Sistema MOSE e sull'assistenza alla direzione lavori e alla contabilità di cantiere dei lavori di salvaguardia.

Codice E – Assistente di Vigilanza Lagunare (Istruttore)

- a) regolamenti per la navigazione nella laguna di Venezia e codice della navigazione;



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA

NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

b) nozioni di polizia lagunare, di antinquinamento e di accertamento degli illeciti amministrativi, nautici e demaniali;

c) nozioni di gestione e tutela del demanio marittimo lagunare e di tutela ambientale.

2. Per tutti i codici concorso costituiscono materie comuni: lo Statuto dell'Autorità per la Laguna di Venezia e il Regolamento di amministrazione, le funzioni e le competenze attribuite all'Autorità dall'articolo 95 del decreto-legge n. 104/2020, nonché al relativo assetto organizzativo; legislazione speciale per Venezia (legge n. 366/1963, legge n. 171/1973, legge n. 798/1984, ecc.); nozioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione (decreto legislativo n. 33/2013 e legge n. 190/2012) e di protezione dei dati personali (RGPD).

3. La prova si svolge secondo modalità (in forma digitale o mediante supporti analogici) stabilite da ciascuna Commissione esaminatrice in sede di insediamento, che ne garantisce comunque l'anonimato. La prova si intende superata con una votazione non inferiore a 21/30.

Articolo 13 – Prova orale

1. La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie di cui all'articolo 12 relative al codice concorso per cui il candidato partecipa, finalizzato ad accertare la preparazione, la professionalità e l'attitudine dei candidati a ricoprire il posto.

2. In sede di prova orale si procede altresì all'accertamento della conoscenza della lingua inglese (livello B1 per i codici A e B; livello A2 per i codici C, D ed E) e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

3. La prova si intende superata con una votazione non inferiore a 21/30.

4. Il calendario della prova orale, per ciascun codice concorso, è pubblicato sul Portale «inPA» con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di svolgimento; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Articolo 14 – Valutazione dei titoli e valorizzazione dell'esperienza professionale

1. La valutazione dei titoli è effettuata, per ciascun codice concorso, dalla rispettiva Commissione esaminatrice, per un punteggio massimo di 10 punti, esclusivamente nei confronti dei candidati che hanno superato la prova orale, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. Il punteggio complessivo conseguibile per ciascun codice concorso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere b), c) e d), è pari a 70 punti, di cui 30 per la prova scritta, 30 per la prova orale e 10 per la valutazione dei titoli.



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

2. La valutazione è effettuata, in attuazione della Nota 2 dell'Allegato 1 al Contratto Collettivo Integrativo dell'Autorità del 3 settembre 2026 (disponibile sul sito dell'Autorità per la Laguna di Venezia, nella sezione amministrazione trasparente), che consente di valorizzare, quale titolo, l'esperienza professionale pregressa maturata in funzioni attinenti al profilo anche presso soggetti pubblici e privati esterni all'Autorità, secondo i seguenti criteri:

- a) esperienza professionale, anche non continuativa, maturata in funzioni attinenti al profilo per cui il candidato concorre, svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni: punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, fino a un massimo di 5 punti;
- b) esperienza professionale, anche non continuativa, maturata in funzioni analoghe a quelle di cui alla lettera a), svolta alle dipendenze di soggetti privati ovvero in forma di lavoro autonomo, purché documentata e attinente al profilo: punti 0,50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, fino a un massimo di 5 punti;
- c) titolo di studio ulteriore rispetto a quello richiesto per l'accesso ai sensi dell'articolo 4, attinente alle materie d'esame di cui all'articolo 12: punti 0,50 per ciascun titolo, fino a un massimo di 1 punto;

3. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 2, l'esperienza professionale deve essere autocertificata indicando l'amministrazione o il datore di lavoro, l'inquadramento, il livello delle attività svolte e l'esatta durata del rapporto; l'omessa indicazione di tali elementi comporta la non valutabilità del titolo.

4. Qualora l'esperienza professionale di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sia stata maturata in un profilo o inquadramento di livello inferiore a quello per cui il candidato concorre, il punteggio spettante ai sensi delle medesime lettere è ridotto del 50%.

5. Il punteggio complessivo attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso superare i 10 punti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).

6. I titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione non sono presi in considerazione, né può essere effettuata alcuna integrazione documentale dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 7 in tema di soccorso istruttorio.

7. Ciascuna Commissione esaminatrice, in sede di prima riunione, può stabilire ulteriori modalità di dettaglio per l'attribuzione del punteggio ai sensi del presente articolo, formalizzate nel relativo verbale, nel rispetto delle categorie di titoli, dei criteri e dei punteggi massimi di cui ai commi precedenti, che non possono essere modificati.

Articolo 15 – Graduatorie di merito, preferenze e assegnazione

1. Per ciascun codice concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame, la rispettiva Commissione esaminatrice elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-quater, del decreto legislativo n.



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

165/2001. Su tale graduatoria di merito operano successivamente, nell'ordine, i titoli di riserva di cui all'articolo 2 e i titoli di preferenza a parità di punteggio complessivo di cui all'articolo 5, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994, come modificato dal d.P.R. n. 82/2023, elencati nell'Allegato 1 al presente bando.

2. Ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, sono considerati idonei, per ciascun codice concorso, i soli candidati collocati nella graduatoria finale, dopo l'ultimo vincitore, in numero non superiore al 20% dei posti messi a concorso per il medesimo codice; i candidati che, pur avendo superato le prove, si collochino oltre tale soglia non sono inseriti in graduatoria quali idonei utilizzabili per eventuale scorrimento.

3. Per i codici concorso A, B e C, l'assegnazione ai rispettivi uffici di destinazione, tra quelli indicati all'articolo 1, comma 1, per il relativo codice concorso, avviene in sede di colloquio preassuntivo, convocato dall'Autorità secondo l'ordine di ciascuna graduatoria di merito nell'ambito della procedura di cui all'articolo 16. In tale sede il candidato esprime la propria preferenza tra gli uffici ancora disponibili per il codice concorso di appartenenza; la mancata presentazione al colloquio, ovvero la mancata espressione della preferenza, sono disciplinate dall'articolo 16, comma 4. Per il codice concorso A, la preferenza è espressa tra l'Ufficio 1 – Amministrativo e l'Ufficio 2 – Programmazione e Bilancio.

4. Le graduatorie finali sono approvate con provvedimento del Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia e pubblicate sul Portale «inPA» e sul sito istituzionale dell'Autorità; da tale pubblicazione decorrono i termini per eventuale impugnazione.

5. Ciascuna graduatoria rimane efficace per il termine di due anni dalla data di approvazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, e può essere utilizzata, entro tale termine, anche per la copertura di ulteriori posti del medesimo profilo professionale che si rendessero vacanti e disponibili, con esclusione dei posti istituiti o trasformati successivamente alla data di indizione del presente concorso.

6. Lo scorrimento della graduatoria, nei limiti e nei casi di cui ai commi precedenti, costituisce facoltà discrezionale dell'Autorità e non fa sorgere, in capo ai candidati idonei non vincitori, alcun diritto soggettivo all'assunzione, neppure in caso di rinuncia o cessazione del vincitore (cfr., da ultimo, Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 4 gennaio 2026, n. 217).

Articolo 16 – Assunzione in servizio

1. I vincitori sono invitati a un colloquio preassuntivo e a produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto individuale di lavoro, secondo le modalità previste dal d.P.R. n. 445/2000. Per i codici concorso A, B e C, il colloquio è altresì finalizzato all'acquisizione della preferenza del candidato in ordine all'ufficio di destinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 3.



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA

NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

2. L'assunzione avviene, in prova, per un periodo determinato secondo quanto previsto dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Centrali per l'Area di inquadramento. Al termine del periodo di prova, in caso di esito positivo, la nomina diviene definitiva.
3. Il vincitore deve dichiarare, all'atto dell'assunzione, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001; in caso contrario deve essere presentata dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro.
4. In caso di rinuncia, di mancata presentazione al colloquio preassuntivo di cui al comma 1 senza giustificato motivo, ovvero di mancata presa di servizio da parte del vincitore, l'Autorità procede allo scorrimento della relativa graduatoria secondo l'ordine di merito.
5. I vincitori devono permanere in servizio presso l'Autorità per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, prima di poter presentare domanda di mobilità volontaria verso altra amministrazione.

Articolo 17 – Accesso agli atti e responsabile del procedimento

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 184/2006, ivi compreso l'accesso ai propri elaborati e ai verbali della Commissione competente.
2. Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio 1 – Amministrativo, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge n. 241/1990.

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), i dati personali forniti dai candidati sono trattati dall'Autorità, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura selettiva e, per i vincitori, per la gestione del successivo rapporto di lavoro.
2. La base giuridica del trattamento è l'assolvimento di un obbligo di legge cui è soggetto il titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi della lettera e) del medesimo articolo. I dati relativi allo stato di disabilità eventualmente dichiarati dai candidati sono trattati, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del RGPD, esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, e per la gestione di ausili, tempi aggiuntivi o prove equipollenti.
3. I dati sono trattati con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento della procedura e, successivamente,



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA

NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

secondo i termini di conservazione previsti dalla normativa in materia di archivi delle pubbliche amministrazioni.

4. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del RGPD rivolgendosi al titolare del trattamento e, ove nominato, al Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Autorità, nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Nessun dato trattato ai fini della presente procedura è soggetto a processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione, ai sensi dell'articolo 22 del RGPD.

Articolo 19 – Norme di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, che costituisce *lex specialis* della procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del d.P.R. n. 487/1994, come modificato dal d.P.R. n. 82/2023, nonché le norme in materia di reclutamento e di incompatibilità di cui all'articolo 35 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001.

2. L'Autorità si riserva la facoltà di sospendere, prorogare o revocare il presente bando, in tutto o per singolo codice concorso, con provvedimento motivato, per sopravvenute ed inderogabili esigenze organizzative o finanziarie, ivi compreso il mancato rilascio, in tutto o in parte, dell'autorizzazione alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 7, senza che ciò dia titolo ad alcuna pretesa da parte dei candidati.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la presente procedura concorsuale è bandita con riserva. Qualora, in esito alle comunicazioni richieste ai competenti Uffici per l'impiego, risulti la disponibilità di personale collocato in disponibilità nel profilo professionale oggetto del concorso, l'Amministrazione provvederà alla relativa assunzione con precedenza rispetto allo scorrimento della graduatoria, con conseguente riduzione dei posti da assegnare ai vincitori del concorso nella misura corrispondente. I candidati partecipanti non potranno vantare, in ragione di quanto sopra, alcun diritto o pretesa, anche risarcitoria, nei confronti dell'Amministrazione.

4. Avverso il presente bando e i successivi atti della procedura è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla relativa pubblicazione.

Articolo 20 – Pubblicità

1. Il presente bando è pubblicato integralmente sul Portale «inPA» (<https://www.inpa.gov.it>) e sul sito istituzionale dell'Autorità per la Laguna di Venezia, Sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso».



AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA
NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE

Allegato 1 – Titoli di preferenza a parità di merito

(articolo 5, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82)

- a) insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
- b) mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- c) orfani dei caduti e figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Autorità, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
- e) maggior numero di figli a carico;
- f) invalidi e mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato presso l'Autorità in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre;
- p) minore età anagrafica.